

**N. 181**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure, di protezione dei minori stranieri non accompagnati

*(Parere ai sensi dell'articolo 22, della legge 7 aprile 2017, n. 47)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 giugno 2020)**

---



12 GIU. 2020

*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D89/20

Roma, 12 giugno 2020

*Cara Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

*Grato saluto*

Federico D'Incà

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
MODIFICHE AL D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO  
22 DELLA LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47, RECANTE MISURE DI PROTEZIONE DEI  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in data 17 luglio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del....

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 6, le parole *"e all'articolo 11, comma 1, lettera c)"* sono sostituite dalle seguenti: *"e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)"*;

b) all'articolo 11, comma 1, la lettera *c-sexies)* è sostituita dalla seguente: *"c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età."*;

c) all'articolo 14, comma 1:

1) alla lettera c) le parole *"ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,"* sono soppresse;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

*"c-bis) il permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consente l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore età si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;"*;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, può essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In tal caso, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi*



*dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.*”;

d) dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

*“Art. 14-bis*

*(Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato)*

- 1. Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, previo parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
- 2. La richiesta del parere di cui al comma 1 è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:*
  - a) copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;*
  - b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;*
  - c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente;*
  - d) ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.*
- 3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.*
- 4. Il parere di cui al comma 1 non è richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, nei seguenti casi:*
  - a) per i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale da almeno tre anni e inseriti in un percorso di integrazione sociale da almeno due anni ai sensi dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico;*
  - b) per i minori titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a-bis;*
  - c) per i minori stranieri che al compimento della maggiore età sono titolari del permesso di soggiorno per asilo o per motivi di protezione sussidiaria di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni;*
  - d) per i minori stranieri non accompagnati che al compimento della maggiore età sono destinatari del provvedimento del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.*
- 5. Il parere di cui al comma 1 è richiesto per la conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4, lettera a). La relativa richiesta può essere presentata*



*anche durante il periodo di affidamento ai servizi sociali stabilito dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno di cui al primo periodo.”;*

e) all'articolo 28, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*“a) per minore età al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis;”;*

2) la lettera a-bis è sostituita dalla seguente:

*“a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore;”.*

## ART. 2

### *(Disposizioni di aggiornamento)*

1. Le parole *“Comitato per i minori stranieri”* ovunque presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: *“Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017, n. 93, reca una disciplina organica delle misure di tutela dei minori stranieri che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Scopo della legge è quello di garantire la parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi come il diritto all’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, il diritto alla salute, con l’iscrizione immediata al Servizio sanitario nazionale, il diritto all’istruzione, con la previsione di progetti specifici mirati a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, il diritto all’assistenza legale.

In particolare, la nuova legge prevede un divieto di respingimento alla frontiera che si affianca al divieto di espulsione già previsto dal testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce un articolato procedimento per l’accertamento dell’età in caso di dubbi fondati sull’età dichiarata, con la possibilità del ricorso ad esami socio-sanitari e l’intervento dell’autorità giudiziaria. Presso ogni Tribunale per i minorenni, si istituisce un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini adeguatamente selezionati e formati e si sancisce il principio della priorità dell’affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Inoltre, completando un percorso già avviato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di “stabilità 2015”) e con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, la legge n. 47/2017 sancisce che i minori stranieri non accompagnati sono accolti all’interno del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, che diventa anche Sistema di protezione per minori non accompagnati, scelta confermata anche dal recente decreto-legge n. 113/2018, in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. L’eventuale rimpatrio assistito del minore, nel suo esclusivo interesse, potrà essere disposto dal Tribunale per i minorenni e non più dall’autorità amministrativa.

Al raggiungimento della maggiore età, il Tribunale per i minorenni, ove necessario, potrà disporre il prolungamento del percorso sociale intrapreso con l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

L’articolo 22 della citata legge n. 47/2017 prevede l’adeguamento alle nuove norme delle disposizioni regolamentari vigenti nella materia, tra cui quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.

Le modifiche ed integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento



alla legge n. 47/2017 attengono, in particolare, alla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e della conversione di tali permessi al raggiungimento della maggiore età, prevista dagli articoli 10 e 13 della legge citata.

L'articolo 10 della legge semplifica le tipologie di permesso di soggiorno destinate ai minori stranieri non accompagnati, stabilendo che al minore è rilasciato un permesso "per minore età" salvo che sia affidato o posto sotto la tutela di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con il quale conviva. In quest'ultimo caso infatti al minore sarà rilasciato un permesso "per motivi familiari". Non assume rilievo concreto la distinzione tra minori di quattordici anni e minori ultraquattordicenni a cui si fa riferimento nell'articolo 10 citato in quanto anche al minore di quattordici anni affidato ad un cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non è più iscritto nel permesso di soggiorno dell'affidatario ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (*legge europea* 2015/2016), che ha abrogato la disposizione che prevedeva l'iscrizione del minore di quattordici anni nel permesso di soggiorno dell'affidatario straniero.

L'articolo 1 del presente provvedimento, che consta di due articoli, riproduce, alla lettera e), tale elencazione dei permessi di soggiorno nell'articolo 28 del d.P.R. n. 394/1999, sostituendo le precedenti previsioni che facevano riferimento anche al permesso per integrazione sociale e civile del minore che era rilasciato ai sensi dell'art.32, commi 1-bis e 1-ter, del citato d.lgs n. 286/98 ai minori che fossero stati ammessi a partecipare ad un progetto sociale e civile per un periodo di almeno due anni. Al minore sarà rilasciato, infatti, un permesso per minore età, salvo che sussistano i presupposti sopra specificati per il rilascio di un permesso per motivi familiari.

Con la lettera a) si modifica il comma 6 dell'art. 9 del d.P.R. n. 394/1999 che, ai fini della richiesta di permesso di soggiorno, esonera i richiedenti asilo e i destinatari di una protezione sociale o temporanea dall'obbligo di esibizione del passaporto o di documento equipollente, nonché da tutti gli altri oneri probatori previsti in generale per i cittadini stranieri. La modifica mira a specificare che tale disposizione si applica anche ai minori stranieri non accompagnati.

La lettera b) modifica la disposizione di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 11, del d.P.R. n. 394/1999, abrogando, analogamente alla disposizione di cui alla lettera e), il riferimento al citato permesso di soggiorno per integrazione del minore. Viene invece definito "permesso per integrazione" quello che, in conformità all'art.13, comma 2 della legge n. 47/2017, è rilasciato ai cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali con provvedimento del Tribunale per i minorenni, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La lettera c) apporta alcune modifiche all'art. 14 del d.P.R. n. 394/1999. In particolare, la disposizione di cui al numero 1) reca una modifica di coordinamento con le disposizioni sopra illustrate che abrogano il permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore.

La disposizione aggiuntiva di cui al numero 2), che inserisce la lettera c-bis nel





comma 1 del citato art. 14, specifica che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari rilasciato al minore straniero non accompagnato consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle norme sul lavoro minorile. Al compimento della maggiore età, ai titolari dei permessi di soggiorno in parola si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 286/1998, sulla possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Le disposizioni di attuazione di tale ipotesi di conversione sono dettate dalla successiva lettera d).

Le disposizioni di cui al numero 3), con cui si inserisce nel citato articolo 14 del d.P.R. n. 394/1999 il comma 1-bis, disciplinano la conversione del titolo di soggiorno del minore non accompagnato richiedente asilo in caso di diniego della protezione internazionale, in modo che tale possibilità non risulti preclusa per i tempi di esame della domanda di protezione. Si specifica, infatti, che ove il diniego della protezione internazionale giunga dopo il compimento della maggiore età, la richiesta di conversione, potrà comunque essere presentata e si fissa, a tal fine, un termine compatibile con il diritto del richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione amministrativa e eventualmente giurisdizionale sulla protezione internazionale. Si prevede, quindi, che la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998 potrà essere richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato ovvero trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.

La lett. d) inserisce nel d.P.R. n. 394/1999 l'art. 14-bis (*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato*), che regola i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già di competenza del soppresso Comitato per i minori stranieri) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998.

Alla richiesta di parere, che può essere presentata non prima di novanta giorni prima del compimento della maggiore età, devono essere allegati oltre ai documenti attestanti l'identità del richiedente, copia del permesso di soggiorno per minore età e la documentazione che attesta il percorso di integrazione svolto o in corso. Fermo restando la valutazione caso per caso, ai fini del rilascio del parere del Ministero del lavoro, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.

Si chiarisce inoltre che il parere del citato Dicastero non è richiesto per la conversione del permesso di soggiorno del minore che ha svolto il percorso di integrazione delineato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art.32 d. lgs. n. 286/1998, ossia è presente nel territorio nazionale da almeno tre anni ed ha partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile. In tal caso, infatti, in presenza degli altri requisiti richiesti, non occorre, ai fini della conversione, una ulteriore



valutazione sulla validità del percorso di integrazione. Il parere in argomento non è richiesto neppure per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore affidato o posto sotto la tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con il quale convive, al pari degli altri minori stranieri ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il parere del Ministero del lavoro non è richiesto inoltre quando si tratta di un minore già destinatario di protezione internazionale.

Per i minori che al compimento della maggiore età sono affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali per il proseguimento del percorso di inserimento sociale, il parere del Ministero del lavoro potrà essere richiesto al momento della conversione del permesso di soggiorno per integrazione in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro salvo che non siano trascorsi tre anni dall'ingresso nel territorio nazionale ed il cittadino straniero abbia partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione.

**L'art. 2** del presente provvedimento, infine, reca una norma finale, prevedendo che il riferimento al "Comitato per i minori stranieri", soppresso dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 è sostituito dal riferimento al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ovunque presente nel d.P.R. n. 394/1999.



## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è adottato sulla base dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che prevede, tra l'altro, che vengano apportate dal Governo le necessarie modifiche al regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni).

### Art.1

L'articolo in esame costituisce mero adeguamento della disciplina contenuta nel testo regolamentare concernente il rilascio dei permessi di soggiorno e la relativa conversione al raggiungimento della maggiore età, a seguito delle novità normative apportate dalla legge 7 aprile 2017, n. 47.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art.2

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto reca esclusivamente una disposizione di aggiornamento lessicale, prevedendo che il riferimento al "Comitato per i minori stranieri", soppresso dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ovunque presente nel d.P.R. n. 394/1999, è sostituito dal riferimento al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 198 ha avuto esito

da

POSITIVO

NEGATIVO

10 GEN. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'interno

**Titolo:** Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

**Referente:** Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno

### PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La legge 7 aprile 2017, n.47, recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, delinea un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili e la garanzia del loro diritto alla protezione, alla rappresentanza, all'accoglienza ed all'integrazione.

La nuova disciplina interviene, tra l'altro, sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per tale categoria di soggetti (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.) ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio. L'art. 10 della legge (“Permesso di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione”), prevede due tipologie: il permesso per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, e il permesso per motivi familiari, rilasciato laddove il minore conviva con l'affidatario o il tutore, italiano o straniero regolarmente soggiornante.

L'art.13 stabilisce, inoltre, che il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, fino al ventunesimo anno di età, per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Tali novità legislative hanno richiesto un adeguamento della vigente disciplina, come, infatti stabilisce l'art. 22 della stessa legge n. 47/2017 che prevede che il Governo ad apporti le modifiche necessarie al regolamento di cui al d.P.R. n. 394/1999, di attuazione del d.lgs. n. 286/1998.

L'intervento regolatorio interviene, pertanto, sulla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno prevista dalla legge 47/2017 per recepire le nuove norme, con contestuale eliminazione del permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore e del permesso di soggiorno per affidamento. Le modifiche e integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento alla legge n. 47/2017 attengono, inoltre, anche alla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 che già prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro autonomo o subordinato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - o ancora ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato riconosciuto.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- legge 7 aprile 2017, n.47;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto in oggetto è in linea con le leggi e i regolamenti vigenti, in particolare con la legge 47/2017, di cui costituisce attuazione.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non vi è alcun profilo di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non si prevedono né sono determinati, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun profilo di incompatibilità.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione in corso.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali in materia.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a principi normativi di derivazione europea, il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Nel presente provvedimento non si fa rinvio ad altri atti attuativi da adottarsi successivamente.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

## RELAZIONE AIR

*Provvedimento:*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'art.22 della legge 7 aprile 2017, n.47 recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

*Amministrazione competente:*

**Ministero dell'interno**

*Referente dell'amministrazione competente:*

**Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari**

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

*Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).*

Il provvedimento interviene sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per i minori stranieri non accompagnati (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.), ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio e adeguandoli alla legge 47/2017 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, in particolare all'art. 10, che prevede il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.

Inoltre, l'art.13 della legge 47/2017 prevede che il minore straniero non accompagnato possa essere affidato ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età con provvedimento del Tribunale per i minorenni, qualora abbia intrapreso un percorso di integrazione e necessità di un supporto prolungato di assistenza.

Come stabilito dall'art. 22 dalla legge n. 47/2017 tali novità legislative hanno determinato la necessità di provvedere ad un adeguamento del regolamento 394/99, attuativo del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto il presente intervento normativo modifica la normativa regolamentare soltanto per gli aspetti inerenti i titoli di soggiorno al minore straniero e la loro conversione al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, il provvedimento in esame prevede 3 tipologie di permesso di soggiorno: “per minore età” valido fino al compimento della maggiore età; “per motivi familiari” rilasciato al minore non accompagnato che conviva con l'affidatario o il tutore, italiano o straniero regolarmente soggiornante; “per integrazione” rilasciato ai cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali.

Come più diffusamente indicato nella sezione 6, nella fase di predisposizione del presente testo normativo si è ritenuto opportuno procedere anche alla consultazione delle principali organizzazioni a tutela dei minori e dei migranti, nonché dell'ANCI.

Infine si è ritenuto necessario intervenire in quanto le vigenti disposizioni regolamentari in materia non risultavano conformi al dettato normativo della citata legge 47/2017.



## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

*In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.*

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia, con la finalità di dettare una disciplina unitaria organica nell’ottica di delineare un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili e la garanzia del loro diritto alla protezione, alla rappresentanza, all’accoglienza ed all’integrazione.

In considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire una tutela più ampia a tale categoria di minori, viene sancito il divieto di respingimento alla frontiera, che si affianca al divieto di espulsione dei minori stranieri già previsto dalla normativa vigente.

La nuova disciplina interviene, tra l’altro, sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per tale categoria di soggetti (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.) ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio. Infatti, sotto la definizione “*Permesso di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione*”, con cui è rubricato l’art. 10, sono elencati sia il permesso per minore età che il permesso per motivi familiari. Il primo viene rilasciato dal questore, su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina formale del tutore, nel caso in cui il minore straniero non accompagnato venga rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. Questo tipo di permesso di soggiorno è valido fino al compimento dei 18 anni. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato dal questore quando il minore non è collocato in una casa-famiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero.

Viene introdotta, inoltre, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Tali novità legislative richiedono un adeguamento della vigente disciplina attuativa del D.Lgs. n. 286/1998, come, peraltro, stabilito dalla stessa legge n. 47/2017 che, all’art. 22, prevede che il Governo provveda ad apportare i necessari adeguamenti normativi al regolamento di cui al *d.P.R. n. 394/1999*.

L’intervento regolatorio interviene, pertanto, sulla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno prevista nel citato atto normativo, che già regola la fattispecie del permesso di soggiorno per minore età, per recepire le nuove norme, con contestuale eliminazione del *permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore* e del *permesso di soggiorno per affidamento*. Nella fase preparatoria del presente provvedimento è stato quindi valutato che il permesso “per minore età” e quello “per motivi familiari” soddisfino le esigenze dei minori non accompagnati. E’ stata altresì valutata la necessità di regolamentare l’ipotesi di rilascio di un permesso di soggiorno “per integrazione”, nei confronti dei soggetti neomaggiorenni per i quali sia stato disposto l’affidamento ai servizi sociali con decreto del tribunale per i minorenni.

Le modifiche e integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento alla legge n. 47/2017 attengono, inoltre, anche alla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 che già prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro autonomo o subordinato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - o ancora ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato riconosciuto.

L'introduzione di disposizioni di dettaglio inerenti al rilascio, da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del parere ex art. 32, comma 1-bis e concernenti principalmente i tempi e le modalità di invio della richiesta di parere, nonché i casi di esclusione della stessa, si giustifica altresì alla luce del significativo numero di richieste inoltrate: dall'1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019 sono stati, infatti, rilasciati 1.666 pareri. Secondo le rilevazioni effettuate dal predetto Dicastero, al 30 novembre 2019 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 6.369.

Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito, ovvero quello di garantire tutela specifica ai minori stranieri non accompagnati conformemente alla legge 47/2017, si è adottato, quale indicatore del grado di raggiungimento del suddetto obiettivo, il numero dei permessi di soggiorno rilasciati e/o convertiti (v. sez.2).

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

*In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.*

Come già enunciato nella sezione 1, l'obiettivo generale del provvedimento è quello di adeguare alle norme introdotte dalla legge n. 47/2017 le disposizioni regolamentari vigenti nella materia, tra cui quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'obiettivo specifico consiste nel garantire ad una determinata categoria di persone, i minori stranieri non accompagnati, la concreta fruizione delle forme di tutela accordate dal legislatore, con particolare riferimento ai permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati e alla possibilità di conversione dei predetti titoli di soggiorno al compimento della maggiore età.

Come riportato dai competenti uffici di questo Ministero, nel triennio 2016-2018 sono stati rilasciati, per ciascun anno, n. 4739, n. 4972, n.2924, permessi per minore età.

Nell'anno 2018 sono stati rilasciati n.113 permessi per motivi familiari.

Nel corso del 2019 sono stati rilasciati n. 3535 permessi di soggiorno per minore età e n.263 permessi per motivi familiari.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Quale indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso l'intervento regolatorio si segnala il numero dei permessi di soggiorno rilasciati e/o convertiti.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

*In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).*

*Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.*

Opzioni alternative e di non intervento non sono state prese in considerazione in quanto la mancata adozione dell'atto regolatorio in esame non consentirebbe di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 47/2017.

Si è ritenuto infatti necessario intervenire in quanto le vigenti disposizioni regolamentari in materia non risultavano conformi al dettato normativo della citata legge 47/2017.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

Sulla base di quanto indicato nella sezione 3, non sono state effettuate comparazioni tra opzioni alternative. Come già espresso nella sez. 3, il mantenimento delle vigenti disposizioni regolamentari in materia non sarebbe risultato in linea con la citata legge 47/2017.

Si segnala che in fase di elaborazione dell'intervento normativo, che si è svolta con le articolazioni competenti di questo Ministero nonché, in particolar modo, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati condivisi i contenuti del presente provvedimento. In particolare, l'opzione scelta è risultata quella più idonea a garantire la concreta fruizione della tutela accordata dal legislatore, con particolare riferimento alle nuove tipologie di permessi di soggiorno. A tale riguardo, è stato disciplinato il permesso "per minore età", espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge e quello "per motivi familiari", previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b). E' stata altresì valutata la necessità di regolamentare l'ipotesi di rilascio di un permesso di soggiorno "per integrazione", nei confronti di una particolare categoria di soggetti neomaggiorenni avviati alla prosecuzione dei percorsi di inserimento sociale e la procedura da seguire al raggiungimento della maggiore età, laddove si prevede la possibilità di conversione dei predetti titoli.

Poiché l'intervento normativo consiste in disposizioni regolamentari di attuazione della legge, non vi sono impatti diretti scaturenti dall'atto in esame.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

*In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.*

Non risultano condizioni che possano incidere sulla concreta attuazione dell'intervento normativo.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, relativamente al rilascio delle diverse tipologie di permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, sono il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni periferiche (questure) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile per la parte relativa al rilascio del parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato.

## **5.2 Monitoraggio**

*Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.*

Il sistema di monitoraggio degli interventi proposti sarà curato attraverso le strutture e le risorse in atto da parte dei soggetti responsabili indicati nella precedente sezione 5.1, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. Ai fini del controllo degli effetti dell'intervento andrà monitorato l'andamento dell'indicatore riportato nella Sezione 2.2.

## **6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

*In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:*

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

*Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.*

Sulle disposizioni in argomento sono state valutate le proposte di Save the Children e delle principali organizzazioni di tutela dei minori e dei migranti, che hanno costituito un Tavolo di lavoro proprio sull'attuazione della legge n. 47/2017. Nel provvedimento sono state infatti recepite le proposte e raccomandazioni delle citate associazioni intese a chiarire con le norme regolamentari in argomento che il permesso di soggiorno per minore età consente di svolgere attività lavorativa, naturalmente nel rispetto delle norme a tutela del lavoro minorile, e che il minore è esonerato, al pari dei richiedenti asilo, dall'obbligo di esibire un passaporto o documento equipollente ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Non ha trovato invece accoglimento nel testo la sollecitazione delle predette Associazioni a definire con il regolamento in parola le misure di accoglienza e supporto da destinare a coloro che, al raggiungimento della maggiore età, sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni a rimanere nel territorio nazionale e affidati ai servizi sociali, per completare il percorso di integrazione già avviato, pur in assenza dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno. Il tema dell'accoglienza materiale esula infatti dall'ambito del presente intervento normativo.

Sul provvedimento è stata consultata anche l'ANCI che ha evidenziato la medesima questione della individuazione delle misure di accoglienza dei maggiorenni affidati ai servizi sociali e delle risorse a cui imputare tali misure.

## **7. PERCORSO DI VALUTAZIONE**

*Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.*

Il percorso di analisi dell'intervento è stato effettuato dai competenti Uffici del Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Oggetto:** Prot.N.0001634/2019 - SCHEMA DI D.PR. RECANTE MODIFICHE AL DPR 31 AGOSTO 1999, N. 394, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 7 APRILE 2017, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI MINORI STRANIERI NON AC...

**Mittente:** [autoritagaranteinfanzia@pec.it](mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it)

**Data:** 16/07/2019, 19:07

**A:** [affarilegislativi.prot@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

**CC:** [dagl.preconsiglio@pec.governo.it](mailto:dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Si trasmette la nota prot. n. 1634 del 16 luglio 2019, concernente l'oggetto, firmata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano.  
Cordiali saluti

**ALLEGATI:**

Documento principale: [parere decreto attuativo.pdf](#)

---

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza  
Segreteria della Garante  
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma  
tel. 06/6779.6551 - fax: 06/6779.3412  
email: [segreteria@garanteinfanzia.org](mailto:segreteria@garanteinfanzia.org)  
Pec: [autoritagaranteinfanzia@pec.it](mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati.

—Allegati:—

[parere decreto attuativo.pdf](#)

196 kB

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL 0007313 A-  
del 17/07/2019



24296125



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

Al Ministero dell'interno  
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di d.PR. recante modifiche al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017, n. 4, recante disposizioni in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati. Richiesta parere.

L'intervento normativo in esame è stato più volte sollecitato da questa Autorità, in quanto necessario per dare concreta attuazione alla legge 7 aprile 2017, n. 47 e quindi per rendere operativo il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Il parere di questa Autorità viene reso ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 112 del 2011, segno di collaborazione istituzionale e, nel merito, strumento per sottolineare principi e valori che hanno segnato per l'Italia, che ha ratificato nel 1991 la Convenzione di New York, un avanzamento sul piano dei diritti delle persone di minore età. Per tale ragione, sarebbe opportuno riportare nelle premesse dello schema di decreto l'avvenuta preventiva acquisizione del parere di questa Autorità.

Con riferimento ai contenuti della bozza di decreto si esprime parere favorevole in merito alla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno e a quella di conversione del permesso al compimento del diciottesimo anno di età, in quanto:

- la previsione espressa dell'esonero dall'obbligo di esibizione del passaporto o di documento equipollente, dà piena attuazione all'art. 10 della L. n. 47 del 2017 che consente ai msna di ottenere "a vista" il permesso di soggiorno per minore età, senza documenti aggiuntivi;
- valorizza un importante strumento di ausilio per il reale inserimento sociale del msna mediante la previsione - all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies - di un "permesso per integrazione", rilasciato ai ragazzi che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. n. 47/17 fino al compimento del ventunesimo anno di età;
- chiarisce che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente al ragazzo - nel rispetto delle norme sul lavoro minorile - di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro;
- colma l'ambito di scopertura che poteva determinarsi per il msna, titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo e che, dopo il compimento dei 18 anni, abbia visto rigettata la

*Via de' Velluti Staggio 6 - 00198 Roma*



domanda di protezione internazionale, specificando che, in tali casi, il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro o di lavoro ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 1-bis del TU;

- attribuisce valore normativo a disposizioni di dettaglio in precedenza contenute nelle linee guida della Direzione Generale Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 febbraio 2017, inerenti il rilascio, da parte dello stesso dicastero del parere ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis.

Si segnala un errore materiale all'articolo 1, comma 1, lett. d) dello schema di decreto, nella parte in cui, al comma 5 dell'art. 14-bis, alla fine del primo periodo, anziché richiamare "*le condizioni di cui al comma 4, lettera a).*", fa riferimento a "*le condizioni di cui al comma 5 lettera a).*".

Alla luce di quanto rappresentato si esprime parere favorevole sullo schema di decreto oggetto di esame e si auspica che l'intervento normativo, seguendo l'iter previsto, possa giungere quanto prima alla sua approvazione definitiva.

Filomena Albano





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Repertorio Atti n. *18/w* del 20 febbraio 2020

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 20 febbraio 2020

VISTO l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata, tra l'altro, esprime pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che il Governo provveda, in conformità con il nuovo assetto normativo, ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti vigenti in materia, tra cui quelle contenute nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

VISTA la nota pervenuta il 13 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di regolamento di modifica al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardo le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2019 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020, con il quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 4 febbraio 2020 nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in questione;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, l'ANCI e l'UPI, hanno espresso parere favorevole;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande



Il Presidente  
On. Francesco Boccia



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 546/2020

Roma, addì 05/03/2020

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**123/2020**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DI D.P.R. RECANTE  
MODIFICHE AL D.P.R. N. 394/1999,  
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22  
DELLA L. N. 47/2017, RECANTE  
MISURE DI PROTEZIONE DEI  
MINORI STRANIERI NON  
ACCOMPAGNATI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

Segretariato Generale

**MINISTERO DELL'INTERNO -  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E  
RELAZIONI PARLAMENTARI**  
(.....)

FERRARI  
GIULIA  
06.03.2020  
09:04:27 UTC

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 febbraio 2020

### **NUMERO AFFARE 00123/2020**

#### OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

#### **LA SEZIONE**

Vista la nota prot. n. 2783 in data 5/02/2020, con la quale il Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';

#### Premesso:

I. Con nota prot. 2783 del 5 febbraio 2020, l'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno ha chiesto a questo Consiglio di esprimere parere sullo schema di

decreto del Presidente della Repubblica *“recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*.

2. L'Amministrazione riferisce che lo schema sottoposto al parere del Consiglio di Stato trova provvista nell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati”*, che ha introdotto una nuova disciplina organica delle misure di tutela dei minori stranieri che si trovano sul territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

In particolare, l'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 stabilisce che, *“Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535”*.

3. Aggiunge l'Amministrazione che l'esigenza di un adeguamento della normativa regolamentare settoriale previgente è strettamente correlata al carattere innovativo e di sistema dell'intervento legislativo di cui alla legge n. 47 del 2017. Con esso si è inteso garantire la parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi, come il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, il diritto alla salute, con l'iscrizione immediata al Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla istruzione, con la previsione di progetti specifici mirati a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, il diritto all'assistenza legale.

La nuova legge prevede un divieto di respingimento alla frontiera del minore non accompagnato che si affianca al divieto di espulsione già previsto dal testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; introduce, altresì, un articolato procedimento per l'accertamento dell'età nei casi di dubbia età dichiarata, con la possibilità di ricorso ad esami socio-sanitari e con

l'intervento dell'autorità giudiziaria; istituisce presso ogni tribunale per i minorenni un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini adeguatamente selezionati e formati e sancisce il principio della priorità dell'affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza; completando un percorso già avviato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, sancisce che i minori non accompagnati sono accolti all'interno del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, che diventa anche Sistema di protezione per minori non accompagnati, scelta confermata anche dal decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica; istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; stabilisce che il rimpatrio assistito del minore, nel suo esclusivo interesse, può essere disposto dal tribunale per i minorenni e non più dall'autorità amministrativa

4. Con lo schema di regolamento il Ministero ha trasmesso le relazioni illustrativa e tecnica, quest'ultima positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la relazione A.I.R. e il documento di Analisi Tecnica della Normazione – A.T.N.

Ha, altresì, trasmesso i formali concerti dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché il parere reso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed acquisito al prot. 14283 del 16.07.2019.

E' poi intervenuto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 febbraio 2020 in senso favorevole e senza osservazioni.

5. Lo schema di regolamento, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 dicembre 2019, è composto di due articoli.

L'articolo 1 (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,*

n. 394) apporta plurime modifiche al D.P.R. n. 394 del 1999 e vi inserisce il nuovo articolo 14-bis, rubricato “*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero accompagnato*”.

L'articolo 2 (*Disposizioni di aggiornamento*) reca una disposizione diretta a sostituire nel D.P.R. n. 394 del 1999 qualunque riferimento al “*Comitato per minori stranieri*”, soppresso dall'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato:

6.1 Osserva preliminarmente la Sezione che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sottoposto al parere del Consiglio di Stato, pur trovando la propria provvista nell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017, per quanto concerne l'iter di adozione è assoggettato alla disciplina dell'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tale conclusione si perviene in virtù della scarna previsione dell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 – che si limita a prevedere che il Governo “*provvede ad apportare le modifiche necessarie*” ad adeguare il D.P.R. n. 394 del 1999 alla nuova legge in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, senza nulla aggiungere sul piano dell'iter di perfezionamento del testo normativo – e del principio del *contrarius actus*, il quale impone che le modifiche al regolamento governativo di attuazione del testo unico n. 286 del 1998 vengano adottate mediante un nuovo regolamento emanato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998; le quali rappresentano la fonte di legge del regolamento che si intende modificare.

Ne discende che il regolamento di cui all'articolo 22 della legge n. 47 del 2017 deve essere emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988,

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che il relativo schema deve essere trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In caso di mancata espressione del parere entro trenta giorni, il regolamento, in ossequio all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, può essere emanato anche in mancanza del parere.

6.2 Ciò premesso, nel caso di specie il preambolo dello schema di regolamento non contiene alcun riferimento al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari, né alcun cenno a detto parere viene fatto nelle relazioni che accompagnano il testo.

Si raccomanda, pertanto, l'Amministrazione referente di provvedere alla acquisizione del parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e, conseguentemente, di integrare il preambolo dello schema di regolamento per dare atto dell'adempimento.

6.3 Osserva ulteriormente la Sezione che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il regolamento di cui all'art. 22 della legge n. 47 del 2017 deve essere emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal preambolo dello schema di regolamento in esame si desume che il regolamento verrà emanato su proposta congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno.

In assenza di documentazione proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che attesti la sussistenza della obbligatoria proposta del Presidente del Consiglio, tenuto conto che la richiesta di parere al Consiglio di Stato promana esclusivamente dal Ministero dell'interno, in assenza di deleghe rilasciate dal proponente *ex lege*, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione referente al rispetto della previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

6.4 Sullo schema di regolamento non risultano inoltre acquisiti i concerti di tutte le amministrazioni concertanti rispetto al D.P.R. n. 394 del 1999. Per il già menzionato principio generale del *contrarius actus*, un regolamento integrativo e

modificativo di un altro precedente dovrebbe essere emanato con il formale concerto di tutte le amministrazioni coinvolte nell'iter di emanazione di quest'ultimo regolamento, salvo che si argomenti che le specifiche disposizioni integrative e/o modificative attingano le competenze di non tutte le amministrazioni a suo tempo concertanti. Nel silenzio sul punto delle relazioni trasmesse a corredo dello schema di regolamento, deve pertanto ritenersi che vadano acquisiti anche i concerti delle amministrazioni pretermesse.

6.5 Quanto ai concerti che risultano formalmente acquisiti e trasmessi al Consiglio di Stato, si evidenzia che quelli rilasciati dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, università e ricerca, non essendo firmati direttamente dal ministro ovvero con la formula "*d'ordine del ministro*", non sono conformi alla natura di atto politico del concerto, come tale rientrante nelle esclusive prerogative dell'organo politico di vertice del dicastero. Detti concerti vanno pertanto correttamente acquisiti dai due detti Dicasteri concertanti.

7.1 Passando all'esame del testo trasmesso dal Ministero referente con la nota prot. 2783 del 5 febbraio 2020, nel preambolo, al quarto capoverso, la parola "Visto", va sostituita con "Vista".

7.2 L'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di regolamento introduce, dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, un nuovo articolo 14-bis, avente rubrica "*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato*".

Nella relazione illustrativa si chiarisce che la norma "*regolamenta i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già di competenza del soppresso Comitato per i minori stranieri) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998*".

Osserva la Sezione che, come espressamente previsto dal comma 1 del nuovo



articolo 14-bis, al minore non accompagnato, al raggiungimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, *“ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, previo parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

Il richiamato articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disciplina due distinte fattispecie: l’una di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983 ovvero sottoposti a tutela, *“previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico”*; l’altra di rilascio del medesimo permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, divenuti maggiorenni, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato avente rappresentanza nazionale, iscritto nell’apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il successivo comma 1-ter precisa che l’ente gestore dei progetti di integrazione sociale deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Per il rilascio del permesso di soggiorno nella detta seconda ipotesi, il comma 1-bis non prevede il parere obbligatorio e vincolante del Comitato per i minori stranieri.

In disparte la problematica della attuale imputabilità delle competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri, che verrà di seguito esaminata con riferimento all’articolo 2 dello schema di regolamento in oggetto, dalle suindicate

previsioni normative si evince che la scelta del legislatore, scolpita nel comma 1-bis del citato articolo 32, è quella di imporre il previo parere del Comitato per i minori stranieri soltanto nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, a minori affidati ovvero sottoposti a tutela.

Ciò premesso, la previsione del comma 1 dell'articolo 14-bis dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata ed alla quale intenderebbe dare attuazione.

Ed invero, alla luce della cornice normativa sopra richiamata, non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo. Per detta via si permetterebbe ad un regolamento di attuazione di introdurre previsioni innovative e palesemente contrastanti con la fonte primaria, e ciò in spregio del principio di gerarchia delle fonti.

Analoghe considerazioni attingono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-bis.

Il comma 4 reca, alle lettere da a) a d), ipotesi derogatorie della norma generale introdotta dal comma 1, in cui non è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Poiché la norma primaria contenuta nell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 disciplina ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno in cui il parere del Comitato per i minori stranieri non è necessario, nel silenzio della norma di autorizzazione della potestà regolamentare, non è permesso alla fonte secondaria di introdurre ulteriori fattispecie derogatorie.

Il comma 5 prevede l'obbligo del parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione del permesso di soggiorno per integrazione del minore ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), del D.P.R. n. 394 del

1999. Anche detta previsione si pone in contrasto con la fonte primaria, laddove estende il parere obbligatorio e vincolante fuori dal perimetro tracciato dalla disciplina legislativa.

Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, vorrà l'Amministrazione referente riformulare l'articolo 14-bis per renderlo compatibile con la disciplina di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

7.3 L'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), dello schema regolamentare sostituisce la lettera a-bis) dell'articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero non accompagnato affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore.

La norma regolamentare non è rispettosa della previsione introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017, in base alla quale, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: *“b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente”*.

La fonte primaria distingue, difatti, i minori infraquattordicenni da quelli ultraquattordicenni, prevedendo per i primi, soltanto se affidati o sottoposti a tutela di un cittadino italiano, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La disposizione regolamentare non recepisce detta distinzione e disciplina entrambe le fattispecie in modo uniforme.

Nella relazione illustrativa la scelta regolamentare è motivata con l'argomento che la distinzione tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni non assumerebbe

rilevo concreto, *“in quanto anche al minore di quattordici anni affidato ad un cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non è più iscritto nel permesso di soggiorno dell'affidatario ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) che ha abrogato la disposizione che prevedeva l'iscrizione del minore di quattordici anni nel permesso di soggiorno dell'affidatario straniero”*.

La predetta motivazione non permette di superare l'evidente contrasto tra la previsione regolamentare e quella contenuta nell'articolo 10 della legge n. 47 del 2017.

L'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 122 del 2016 ha invero abrogato il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabiliva: *“Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno”*. Detta disposizione, a differenza di quanto riferito nella relazione illustrativa, non disciplinava l'iscrizione del minore infraquattordicenne nel permesso di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario bensì, sul presupposto di detta iscrizione, regolava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore ultraquattordicenne. Ne discende che dalla sua abrogazione, fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori interventi normativi non richiamati dal Ministero referente, non possono discendere le conseguenze indicate in relazione illustrativa.

In disparte quanto sopra evidenziato, osserva inoltre la Sezione che l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017 è norma successiva all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 122 del 2016, con la quale il legislatore ha inteso introdurre una disciplina differenziata tra minori stranieri infraquattordicenni e ultraquattordicenni. A fronte di tale chiara scelta legislativa, non può essere

permesso alla fonte secondaria rinnegarla, forgiando un trattamento normativo uniforme.

La disposizione dello schema regolamentare va quindi riformulata per renderla aderente all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47 del 2017.

7.4 Osserva ulteriormente la Sezione che l'articolo 10 della legge n. 47 del 2017 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari *“quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione”*.

Lo schema di regolamento in esame, nel modificare l'articolo 28 del D.P.R. n. 394 del 1999 (*Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento*), omette di integrare il primo periodo del comma 1, nel testo vigente riferito esclusivamente ai casi di *“divieto di espulsione”*.

Per rendere il testo pienamente aderente alla fonte primaria, al comma 1, primo periodo, dell'articolo 28, dopo le parole *“divieto di espulsione”*, vanno aggiunte le seguenti: *“o di respingimento”*.

7.5 L'articolo 2 dello schema di regolamento (*Disposizioni di aggiornamento*) sostituisce le parole *“Comitato per i minori stranieri”*, ovunque presenti nel D.P.R. n. 394 del 1999, con *“Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

Nella relazione illustrativa la disposizione è motivata con riferimento alla intervenuta soppressione del Comitato per i minori stranieri per effetto dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Tale ultima disposizione ha stabilito che, *“A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano”*.

Il soppresso Comitato per i minori stranieri era stato istituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

con funzioni di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinamento delle attività svolte dalle amministrazioni interessate.

In ossequio al richiamato comma 20 dell'articolo 12 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri si dovrebbero essere trasferite *ex lege* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tanto evidenziato, ed al fine di accertare la conformità alla legge dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, vorrà il Ministero referente indicare nelle relazioni che accompagnano il testo normativo la fonte legislativa che, innovando rispetto al comma 20 dell'articolo 12 del decreto legge n. 95 del 2012, ha trasferito le competenze del soppresso Comitato per i minori stranieri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

P.Q.M.

nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Chine'

IL PRESIDENTE  
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO  
Cinzia Giglio